



ISTITUTO COMPRESIVO

BADOLATO – GUARDAVALLE “A. MORO”

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Nazionale snc, 88060 - Badolato (CZ) tel. 0967 814185 – fax 0967811939

Posta istituzionale: czic818007@istruzione.it – czic818007@pec.istruzione.it

sito web: www.icbadolato.edu.it

Codice meccanografico: czic818007 – codice fiscale: 97035190798



**Agli Atti della scuola,
ad Amministrazione Trasparente
alla Dott.ssa Maria PASQUINO**

Conferimento incarico per prestazione d’opera occasionale profilo di “EDUCATORE” per il supporto all’istruzione degli alunni con disabilità Legge Regionale 27/85 - “Diritto allo studio”

ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Visto la nota della Regione Calabria prot. 506 del 23/07/2025 con la quale comunicava con DGR n. 340 del 10/07/2025 si è provveduto all’assegnazione del “Fondo Regionale per il Piano Scuola- L. 27/85”;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23/09/2025 tra i rappresentanti di Comuni di Badolato, Santa Caterina e Guardavalle;

Viste le decisioni assunte nelle riunioni dei G.L.O. per l’Inclusione;

Visto il D. Lgs. 165/2001 recante norme generali sulla gestione amministrativa con particolare riferimento agli artt.5 “Potere di organizzazione” delle istituzioni scolastiche”;

Visto il D. I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Vista la Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso;

Considerato che l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Badolato - Guardavalle intende erogare servizi ed interventi di supporto all’istruzione degli alunni diversamente abili frequentanti le classi dell’Istituto stesso ai sensi dell’art.13 della Legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap”;

Verificata l’impossibilità di reperire all’interno dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Badolato - Guardavalle le figure specialistiche di cui in oggetto ai sensi del comma 6 dell’art.7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

Visto l'Art. 40 comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle Istituzioni Scolastiche di procedere alla stipula di contratti di prestazione d'opera di esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa;

Vista l'impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di addivenire al mercato elettronico (MEPA) ai fini della presente gara;

Considerato che l'Istituto Comprensivo "T. Campanella" di Badolato necessita delle figure specialistiche di cui in oggetto per la presenza di studenti con disabilità a cui deve assicurare i relativi servizi integrati di assistenza e sostegno educativo per l'effettivo esercizio del diritto allo studio;

Tenuto conto della concertazione con gli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente finalizzata all'individuazione di figure professionali di supporto agli alunni diversamente abili dell'I. C. di Badolato;

Viste le norme in materia di attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto l'avviso di selezione pubblica per l'individuazione di n. 6 educatori prot. 3348 del 21/10/2025;

Visto il verbale dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione prot. 3501 del 30/10/2025;

Vista la graduatoria prot. 3507 del 30/10/2025;

Acquisita la disponibilità della Dott.ssa Maria Pasquino a svolgere l'incarico

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale occasionale, di cui la premessa ne costituisce parte integrante, che produrrà la sua piena efficacia per l'anno scolastico 2025/2026 con decorrenza dal 17/11/2025 sino al termine delle attività didattiche

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale di Badolato, C.F.97035190798, con sede Badolato, via Nazionale rappresentato dal Dirigente Scolastico Roberto Caroleo;

E

La Dott.ssa Pasquino Maria nata a Torino il 18/01/1983 di seguito nominato Educatore

ART. 1 - TERMINI- TEMPI -MODALITÀ

L'assistente alla comunicazione si impegna ad assicurare l'attività di "educatore professionale" per come indicato nel successivo art. 3, con decorrenza dal 17.11.2025 e sino al termine delle attività didattiche e secondo un calendario ed un orario da concordare con i docenti delle classi degli alunni assegnati.

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'Istituto a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa Pasquino Maria si impegna a corrispondere il compenso complessivo onnicomprensivo degli oneri anche statali di **2100,00€** (millequattrocento,00€), costo orario onnicomprensivo lordo di € 14,00 (quattordici) previa verifica dell'effettiva e regolare prestazione e comunque rapportata alle ore effettivamente prestate, per un totale di **150**ore. La liquidazione del compenso sarà

effettuata al termine dell'attività ad avvenuta consegna da parte dell'educatore di una relazione sull'attività svolta e del registro presenze.

L'Istituto provvederà ad effettuare le ritenute previste dalla legge sia a carico del dipendente che dello stato e al versamento delle stesse agli enti deputati.

Si precisa che il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperta relativi allo svolgimento del presente incarico.

ART. 3 - COMPITI DELL'EDUCATORE

L'educatore programma, gestisce e verifica interventi educativi per sviluppare l'autonomia e le potenzialità delle persone, mantenendole il più possibile nel loro ambiente di vita;

Nello specifico, l'incarico prevede l'espletamento dei seguenti compiti:

1. Programmare, gestire e verificare, di concerto con l'insegnante di sostegno e gli insegnanti della classe, interventi educativi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità e capacità di socializzazione e di integrazione del soggetto in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
2. Contribuire all'utilizzo e all'organizzazione, di concerto con l'insegnante di sostegno e l'insegnante della classe, delle strutture e delle risorse sociali e sanitarie disponibili al fine di realizzare un progetto educativo integrato;
3. Programmare, organizzare, gestire e verificare, di concerto con l'insegnante di sostegno e gli insegnanti della classe, le proprie attività professionali all'interno di quelle previste dal progetto educativo d'istituto
4. Operare nell'ambito del contesto sociale degli alunni, allo scopo di favorirne l'inserimento;
5. Partecipare ad attività di autoaggiornamento, di formazione eventualmente gestiti da Enti preposti, di ricerca e documentazione finalizzate agli scopi di cui sopra

ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'educatore di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 6.

ART. 5 - MODIFICAZIONI

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei confronti dell'educatore, che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o verificarsi l'inosservanza della prestazione professionale oggetto dell'incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 7 - PRIVACY

I dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti). Gli interessati godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.


ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di qualsiasi ed eventuale controversia viene fissato come foro competente il Tribunale di Catanzaro. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. Sono a carico dell'Esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la legge vigente.

L'educatore professionale
Dott.ssa Maria PASQUINO



Il Dirigente Scolastico
Roberto CAROLEO

